

Tipologia:
Legale-Contabile

Categoria:
Normative-Regolamenti

Comunicazione n.
0201612

Ai "Punti Vendita"

Loro Sedi

Oggetto: Memo misure antiriciclaggio

Gentile Gestore,

in seguito alle importanti novità introdotte, ti ricordiamo gli **adempimenti** richiesti dalla **normativa antiriciclaggio** contenuta nel **D.Lgs 231/2007 (c.d. decreto antiriciclaggio)**, e successive modifiche ed integrazioni, recante misure di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, anche alla luce della recente modifica all'art. 49 "*Limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore*" introdotta dall'art. 12 del D.L. 201/2001 (c.d. Decreto "salva Italia" o "manovra Monti"), convertito con modifiche dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che ha **ridotto ulteriormente il limite** portandolo ad **€ 1.000,00** (limite precedente € 2.500,00).

Infatti, a partire dal 6 dicembre 2011 ***"e' vietato il trasferimento del denaro contante e dei libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000,00 euro"***.

Ciò comporta che **tutti i trasferimenti (giocate/pagamento vincite)** di importo pari o **superiore ad € 1.000,00** dovranno essere effettuati a mezzo **bonifico bancario, postale o assegno circolare**; quindi tramite istituti bancari, di moneta elettronica o Poste Italiane; di contro è ammesso l'utilizzo del denaro contante per importi fino ad € 999,99.

Si precisa che il limite di € **1.000,00** **si riferisce all'importo complessivamente inteso**, per cui il divieto opera anche nel caso in cui il trasferimento viene effettuato con **più pagamenti in contanti inferiori** alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati, posti in essere nell'arco temporale di sette giorni.

Ogni violazione è passibile di **sanzione amministrativa pecuniaria** dall'1% al 40% dell'importo trasferito, oppure dal 5% al 40% dell'importo trasferito nel caso di importi superiori ad € 50.000,00, fermo restando che la sanzione non può essere inferiore nel minimo ad **€ 3.000,00** (rif.: art. 58 D.Lgs 231/07).

Per completezza di informazione in allegato trovi copia della circolare n. 2012/245/Strategie/UD del 31.01.2012 inviata a tutti i Concessionari dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ad oggetto le disposizioni inerenti l'uso del denaro contante.

Ti ricordiamo inoltre le **altre misure antiriciclaggio** che devono essere adottate dagli operatori del settore dei giochi e delle scommesse. In particolare:

- 1) L'obbligo di adeguata verifica ed identificazione di tutti i giocatori che effettuino giocate dell'importo complessivo superiore ad € 1.000,00 tramite l'acquisizione dei seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale (e copia del tesserino), estremi del documento di identificazione in corso di validità (e relativa copia), data e valore dell'operazione, e mezzo di pagamento utilizzato dal giocatore.
- 2) L'obbligo di adeguata verifica e di identificazione di tutti i giocatori che, qualunque sia stato l'importo della giocata, realizzino vincite di importo superiore ad € 1.000,00 tramite l'acquisizione dei seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale (e copia del tesserino), estremi del documento di identificazione in corso di validità (e relativa copia), data e valore dell'operazione, e mezzo di pagamento utilizzato per il pagamento della vincita.
- 3) Con riferimento alle operazioni c.d. "frazionate" (unitarie sotto il profilo economico ma poste in essere mediante una pluralità di operazioni ciascuna inferiore ad € 1.000,00), l'obbligo di adeguata verifica e di identificazione scatterà quando la soglia di 1.000 euro sia superata nel periodo di 7 giorni consecutivi.
- 4) L'obbligo di adeguata verifica e di identificazione del giocatore trova applicazione anche nel caso di operazioni di ricarica o di prelievo di importo superiore ad € 1.000,00 effettuate dal titolare del conto di gioco presso un punto di vendita della rete fisica. Con l'occasione si ribadisce che al titolare del conto di gioco non è consentito prelevare in contanti presso la rete fisica.
- 5) Informazione completa ai giocatori riguardo la normativa contenuta nel D.Lgs 231/2007 e la conseguente necessità di identificazione degli stessi nei casi indicati ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4).

Quanto all'assolvimento degli obblighi di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 ribadiamo di seguito modalità e tempistiche:

- compilazione e sottoscrizione del "MODULO DI IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE" già a tua disposizione;
- **invio della copia** del modulo di identificazione via fax al numero 800 515181 o via e.mail all'indirizzo antiriciclaggio@snai.it entro 24 ore dalla singola operazione registrata;
- **invio dell'originale** del modulo di identificazione via corriere all'indirizzo di SNAI Spa, Reparto Assistenza Scommesse – c.a. Sig. Fabio Ricci - Via L. Boccherini n. 39 – 55016 Porcari (LU) entro 15 giorni dalla singola operazione registrata.

Infine, ci preme evidenziare che **in caso di inottemperanza** ai predetti obblighi, e quindi di mancata cooperazione con SNAI, onde consentire di adempiere alle prescrizioni normative in materia antiriciclaggio, SNAI si riserva di valutare - caso per caso - le azioni da intraprendere nei confronti dei gestori, ivi compresa la risoluzione del rapporto contrattuale.

Cordiali saluti.

SNAI S.p.A.

Porcari (LU), 16 gennaio 2012